Tabella di comparazione e commento

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	Tutte le definizioni del presente documento sono enunciate in forma maschile. Le medesime sono da considerare in tutto e per tutto anche in forma femminile.	
CAPO I – GENERALITA'		
Art. 1- Denominazione Con la denominazione di Consorzio Protezione Civile Regione di Lugano Città (in seguito Consorzio) è costituito un Consorzio ai sensi della Legge sul consorziamento dei Comuni del 21 febbraio 1974 (LCC) nonché della Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007.	Art. 1- Denominazione Con la denominazione di Consorzio Protezione Civile Regione di Lugano Città (in seguito Consorzio) è costituito un Consorzio ai sensi della Legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom) nonché della Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007.	Il testo è stato adeguato in base alla data di approvazione della nuova Legge da parte del Gran Consiglio rispettivamente alla nuova sigla. Tema previsto dall'art. 1 nuova LCCom.
	Il Consorzio è una corporazione di diritto pubblico.	
Art. 2 - Scopo	Art. 2 - Scopo	Tema previsto dagli artt. 1,2 e 6 nuova LCCom.
Il Consorzio ha per scopo la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati, di tutti i servizi della Protezione civile (in seguito PCi), come previsto dalle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia.	Il Consorzio ha per scopo la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati, di tutti i servizi della Protezione civile (in seguito PCi), come previsto dalle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia. Su puntuale richiesta di tutti o di parte dei Comuni, il Consorzio può inoltre svolgere ulteriori incarichi accessori, comunque connessi con i compiti principali della PCi, attraverso mandati di prestazione.	Questa facoltà è stata introdotta su richiesta di alcuni Comuni anche se, contrariamente ad altre Regioni di PCi, nel nostro Consorzio i compiti primari ed i servizi accessori (quali la manutenzione dei rifugi, la gestione del sistema d'allarme sirene, ecc.) sono sempre stati eseguiti per tutti i Comuni indistintamente, nel quadro dei servizi base. Gli oneri derivanti contribuiscono a formare i costi di gestione al cui finanziamento i Comuni partecipano equamente. Per ovvi motivi d'imparzialità e di trasparenza l'esecuzione d'incarichi accessori, valutati ed approvati dall'autorità politica in funzione del senso e della pertinenza, dovranno essere finanziati dal/dai Comuni richiedenti sulla base dei singoli contratti/accordi

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 3 - Competenze comunali delegate	Art. 3 - Competenze comunali delegate	Tema previsto dall'art. 6 lett. c) nuova LCCom.
Sono delegate al Consorzio le seguenti competenze di regola attribuite ai singoli Comuni consorziati: a) istituire una direzione regionale e un ufficio di Protezione civile quale organo esecutivo locale provvedendo all'assunzione del personale necessario al suo funzionamento; b) ordinare e procurare il materiale e l'equipaggiamento necessari per l'intervento; c) allestire il piano delle realizzazioni di rifugi pubblici; d) realizzare i rifugi pubblici; e) incassare e gestire i contributi sostitutivi dell'obbligo di formazione dei rifugi; f) designare gli impianti e le attrezzature che possono essere messi provvisoriamente a disposizione di terzi, senza pregiudizio per la PCi.	Sono delegate al Consorzio le seguenti competenze di regola attribuite ai singoli Comuni consorziati: a) istituire una direzione regionale e un ufficio di PCi quale organo esecutivo locale provvedendo all'assunzione del personale necessario al suo funzionamento; b) ordinare e procurare il materiale e l'equipaggiamento necessari per l'intervento; c) allestire il piano delle realizzazioni di rifugi pubblici; d) realizzare i rifugi pubblici; e) incassare e gestire i contributi sostitutivi dell'obbligo di formazione dei rifugi; f) designare gli impianti e le attrezzature che possono essere messi provvisoriamente a disposizione di terzi, senza pregiudizio per la PCi.	L'aspetto dell'incasso e della gestione dei contributi sostitutivi è stato modificato con i cambiamenti della rispettiva Legge federale (LPPC) entrata in vigore l'1.1.12. Lo Statuto verrà se del caso ulteriormente modificato in funzione delle modalità che si vorranno adottare nel nostro Cantone e che dovranno fare l'oggetto di una mutazione della relativa Legge d'applicazione.
Art. 4 - Comuni consorziati (raggruppamento) I Comuni consorziati sono (in ordine alfabetico): 1. Bogno 13. Melide 2. Cadro 14. Morcote 3. Canobbio 15. Muzzano 4. Carabietta 16. Paradiso 5. Carona 17. Porza 6. Certara 18. Savosa 7. Cimadera 19. Sonvico 8. Collina d'Oro 20. Sorengo 9. Comano 21. Valcolla 10. Grancia 22. Vezia 11. Lugano 23. Vico Morcote 12. Massagno Nel caso di aggregazione tra Comuni appartenenti al Consorzio il sovrastante elenco viene automaticamente adeguato entro il termine di un anno. Il caso di aggregazioni con Comuni esterni al Consorzio comporta per contro la modifica dello Statuto applicando gli artt. 7 e 10 della LCC	Art. 4 - Comuni consorziati (raggruppamento) I Comuni consorziati sono (in ordine alfabetico): 1. Canobbio 9. Muzzano 2. Collina d'Oro 10. Paradiso 3. Comano 11. Porza 4. Grancia 12. Savosa 5. Lugano 13. Sorengo 6. Massagno 14. Vezia 7. Melide 15. Vico Morcote 8. Morcote Nel caso di aggregazione tra Comuni appartenenti al Consorzio il sovrastante elenco è automaticamente adeguato. Il caso di aggregazioni con Comuni esterni al Consorzio comporta per contro la modifica dello Statuto applicando gli artt. 7 e 10 della LCCom	L'elenco dei Comuni è stato adeguato in funzione degli ultimi risultati della procedura di aggregazione. Carabietta è stato aggregato a Collina d'Oro con le elezioni 2012. E' stata adeguata la sigla impiegata conformemente a quella della nuova Legge cantonale. La Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni stabilisce il termine di un anno per l'adeguamento degli statuti (automatico o non) e la possibile deroga da parte del CdS.

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 5 - Comprensorio e sede	Art. 5 - Comprensorio e sede	Tema previsto dall'art. 6 nuova LCCom.
Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.		
La sede del Consorzio è a Cadro.	La sede del Consorzio è a Lugano.	Adeguato in relazione all'esito delle votazioni sulle aggregazioni.
Art. 6 - Durata	Art. 6 - Durata	Tema previsto dall'art. 6 nuova LCCom.
Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.	Nessun cambiamento.	
CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO		
Art. 7 - Organi	Art. 7 - Organi	Testo adeguato in base all'art. 14 nuova LCCom.
Gli organi del Consorzio sono:	Gli organi del Consorzio sono:	La Commissione della Gestione non è più prevista.
 a) il Consiglio consortile (in seguito Consiglio); b) la Delegazione consortile (in seguito Delegazione); c) la Commissione della Gestione 	a) il Consiglio consortile (in seguito Consiglio);b) la Delegazione consortile (in seguito Delegazione).	
(in seguito Gestione).	Essi stanno in carica una legislatura.	
Essi stanno in carica una legislatura.	L'esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.	
L'esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.		

	ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni, proporzionalmente alla loro popolazione, in ragione di un membro ogni 2'500 abitanti e uno per ogni resto. Ogni Comune ha diritto ad essere rappresentato con almeno un membro.	Art. 8 - Consiglio consortile Composizione, elezione, eleggibilità e incompatibilità Il Consiglio si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del titolare.	Nuovo testo in base agli artt. 15 - 17 nuova LCCom.
	La ripartizione degli stessi tra i Comuni è stabilita all'inizio di ogni legislatura , tenuto conto della popolazione legale permanente secondo i dati dell'Ufficio di statistica. Un Comune può avere diritto al massimo al 50% dei delegati. Al Comune di Lugano spetta una quantità di membri pari alla	Il rappresentante ed il supplente sono eletti dai Consigli comunali su proposta dei Municipi entro tre mesi dalle elezioni comunali. E' eleggibile quale rappresentante o supplente del Comune nel Consiglio ogni cittadino avente diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio consortile, terzi).	
2)	somma dei delegati di tutti gli altri Comuni.	La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.	
2)	In caso di aggregazione di Comuni, l'adeguamento della ripartizione dei membri delegati avviene giusta l'art. 18 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.		
Art. 9	- Elezione, eleggibilità e incompatibilità	INTEGRATO NELL'ARTICOLO 8	
1)	I membri del Consiglio sono eletti nei rispettivi Comuni dalle Assemblee o dai Consigli comunali, secondo il sistema proporzionale, in occasione della seduta costitutiva a seguito del rinnovo dei poteri comunali. L'elezione avviene entro 30 giorni dalle elezioni applicando l'art. 73 della Legge organica comunale (LOC) per l'elezione da parte del Consiglio comunale. I membri del Consiglio stanno in carica quattro anni.		
2)	E' eleggibile ogni cittadino in possesso dei diritti politici, domiciliato in uno dei Comuni consorziati.		
3)	Contemporaneamente all'elezione dei membri saranno pure designati, dagli stessi organi e con il medesimo sistema di cui al cpv. 1, un numero di subentranti pari a quello dei membri di diritto.		
4)	La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione e di impiegato a tempo pieno o parziale del Consorzio.		
5)	Qualora un membro del Consiglio sia nominato in seno alla Delegazione, lo stesso è sostituito automaticamente dal primo subentrante designato dal suo Comune.		

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	Art. 9 - Dimissioni e rinuncia alla carica	Ripreso per analogia quanto previsto nella LOC.
	NUOVO	
	Le dimissioni e la rinuncia alla carica devono essere motivate. Esse sono inoltrate al Municipio di riferimento che le trasmette al proprio Consiglio comunale per decisione alla prossima seduta.	
	Il Municipio comunica tempestivamente al Consorzio la decisione adottata, il nominativo del nuovo rappresentante e se del caso del relativo nuovo supplente.	
	Art. 10 - Frequenza	Ripreso per analogia quanto previsto nella LOC.
	NUOVO	
	La partecipazione alle sedute del Consiglio è obbligatoria.	
	Se il rappresentante del Comune e/o il suo supplente, si sottraggono senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il Presidente del Consiglio segnala il caso al Municipio.	
	Art. 11 - Voti e riparto	Testo adeguato in base agli artt. 15 e 16 nuova LCCom.
	PRECEDENTEMENTE INTEGRATO NELL'ARTICOLO 8	
	Nel Consiglio consortile sono attribuiti 36 voti.	
	La ripartizione degli stessi tra i Comuni è stabilita all'inizio di ogni legislatura, tenuto conto della popolazione residente permanente secondo i dati dell'Ufficio di statistica.	
	Al Comune di Lugano spetta la metà dei voti.	
	La quota rimanente viene attribuita agli altri Comuni in ragione di un voto ogni 2'500 abitanti.	
	Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto. Gli eventuali voti eccedenti sono ripartiti in base al maggior resto.	

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 10 - Competenze Il Consiglio è l'organo superiore del Consorzio ed ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale. In particolare: a) elegge tra i suoi membri - il Presidente - 2 Vicepresidenti - 2 scrutatori; b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; c) delibera sulle spese non previste nel bilancio preventivo quando superino l'importo di fr. 50'000.00 (limite complessivo) di competenza della Delegazione d) nomina la Delegazione, il Presidente della stessa e la Gestione; e) decide l'esecuzione delle opere consortili in conformità ai preventivi ed ai progetti definitivi, adotta il relativo piano di finanziamento ed autorizza la Delegazione a contrarre i mutui necessari; f) autorizza l'alienazione, la commutazione d'uso e di godimento dei beni consortili; g) autorizza l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere o attività regionali, sentito il parere dell'autorità cantonale; h) adotta i regolamenti consortili; i) ratifica le eventuali convenzioni stipulate dalla Delegazione con in Comuni per l'esecuzione di servizi inerenti la PCi non previsti dal presente Statuto; j) autorizza la Delegazione a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative; k) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo Statuto ad altro organo.	Art. 12 - Competenze Il Consiglio, riservate le competenze dei Comuni, è l'organo superiore del Consorzio. Esso in particolare: a) esamina e approva i conti consunti e preventivi del Consorzio; b) esercita la sorveglianza sull'Amministrazione consortile; c) autorizza le spese di investimento; d) provvede alle nomine di sua competenza ed in particolare del suo Presidente e della Delegazione consortile; e) decide le opere e le attrezzature consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi; accorda i crediti necessari e fissa il termine entro il quale i finanziamenti di cui alla lettera c) decadono se non utilizzati; f) delibera sulle spese non previste nel bilancio preventivo quando superino l'importo di fr. 50'000 (limite complessivo) di competenza della Delegazione; g) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili; h) adotta, modifica, sospende e abroga i Regolamenti consortili; i) autorizza la Delegazione ad intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere. Sono riservate le procedure amministrative; j) autorizza l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere o attività regionali, sentito il parere dell'Autorità cantonale; k) ratifica gli eventuali mandati di prestazione stipulati dalla Delegazione con i Comuni consorziati per l'esecuzione di compiti accessori inerenti alla PCi; l) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo Statuto ad altro organo.	Testo adeguato in base all'art. 17 nuova LCCom. Lo Statuto consortile può prevedere per le competenze delle lettere c), e), g), i) e l) del presente cpv. la delega decisionale a favore della Delegazione stabilendone i limiti. Vedi art. 28 dello Statuto
	Art. 13 - Seduta costitutiva NUOVO Il Consiglio è convocato dalla Delegazione consortile uscente entro 30 giorni dalla comunicazione di tutti i rappresentanti comunali. La seduta è aperta dal consigliere più anziano per età.	Testo adeguato in base all'art. 19 cpv. 2 nuova LCCom.

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 11 - Funzionamento	Art. 14 - Funzionamento	Testo adeguato in base all'art. 19 nuova LCCom.
Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della LOC, tranne gli artt. 42, 43, 47, 75 e segg.	Il Consiglio funziona e delibera, per analogia, secondo i disposti degli articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 Legge organica comunale (LOC).	
	I rappresentanti agiscono su istruzione dei Municipi dei Comuni e redigono un resoconto annuo al loro indirizzo.	
	Art. 15 - Ritiro e rinvio di messaggi	Ripreso per analogia quanto previsto nella LOC.
	NUOVO	
	I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio.	
	Il Consiglio può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.	
Art. 12 - Sessione ordinarie	Art. 16 - Sessione ordinarie	Testo adeguato in base all'art. 18 nuova LCCom.
Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno.	Il Consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie annuali.	
La prima sessione è convocata entro il 30 aprile ed esamina principalmente il consuntivo dell'esercizio precedente.	La <u>prima sessione</u> è convocata entro il 30 giugno ed esamina principalmente il conto consuntivo dell'esercizio precedente.	
La seconda sessione, da tenersi entro il 31 dicembre, esamina in ogni caso il preventivo dell'anno seguente.	La <u>seconda sessione</u> , da tenersi entro il 31 dicembre, esamina in ogni caso il preventivo dell'anno seguente.	
Art. 13 - Sessioni straordinarie	Art. 17 - Sessioni straordinarie	Testo adeguato in base all'art. 18 nuova LCCom.
Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria con domanda scritta e motivata al proprio Presidente, su richiesta: a) di almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati; b) di almeno un terzo dei membri del Consiglio; c) della maggioranza della Delegazione.	Il Consiglio si riunisce inoltre, quando ciò sia chiesto: dalla Delegazione consortile; da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata alla Delegazione, indicando gli oggetti da discutere; la Delegazione fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione.	

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	Art. 18 - Convocazione	Testo adeguato in base all'art. 19 cpv. 2 nuova LCCom
	NUOVO	
	Il Presidente del Consiglio d'intesa con la Delegazione fissa la data della sessione e, con un preavviso di almeno sette giorni, ne ordina la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi dei Comuni consorziati.	
	La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi il giorno antecedente la riunione.	
	Art. 19 - Deliberazioni	Testo adeguato in base all'art. 18 nuova LCCom.
	NUOVO	
	Il Consiglio è diretto da un Presidente nominato a rotazione annuale.	
	Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica e può deliberare solo se sono presenti rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.	
	Se il Consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, il Presidente procede ad una nuova convocazione.	
	Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei voti presenti.	
	La Delegazione vi partecipa in corpore o con una rappresentanza, senza diritto di voto.	
	Il Presidente ed i membri della Delegazione possono prendere parte alla discussione solo a nome della Delegazione e a sostegno delle proposte formulate da quest'ultima.	

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	Art. 20 - Sistema di voto	Testo adeguato in base all'art. 19 cpv. 2 nuova LCCom
	NUOVO	
	Le votazioni avvengono, di regola, a voto aperto per alzata di mano.	
	Art. 21 - Urgenza	Testo adeguato in base all'art. 19 cpv. 2 nuova LCCom.
	NUOVO	
	Il Consiglio non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri.	
	L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.	
	Art. 22 Revoca di risoluzioni	Testo adeguato in base all'art. 19 cpv. 2 nuova LCCOm.
	NUOVO	
	Il Consiglio può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.	

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	Art. 23 - Verbali delle sedute	Testo adeguato in base all'art. 19 cpv. 2 nuova LCCOm.
	NUOVO	
	 Il Segretario consortile, o in sua assenza una persona designata dal Presidente del Consiglio, redige il verbale che deve contenere: a) la data e l'ordine del giorno; b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo; c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni; d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto. Il contenuto riguardante le lettere a), b) e c) deve essere letto seduta stante, approvato e firmato dal Presidente e, dal Segretario. Il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto è verbalizzato a parte e approvato nella seduta successiva. Per la redazione del verbale è ammesso l'ausilio di mezzi tecnici di registrazione. 	
Art. 14 - Delegazione consortile Composizione	Art. 24 - Delegazione consortile Composizione	Testo adeguato in base all'art. 20 nuova LCCom che fissa in cinque il numero massimo dei membri della DC.
La Delegazione si compone di 7 membri. Di regola un Comune non può avere la maggioranza dei membri.	La Delegazione si compone di cinque membri compreso il Presidente. Di regola un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.	
Art. 15 - Elezione, incompatibilità	Art. 25 - Elezione, incompatibilità	Testo adeguato in base all'art. 21 nuova LCCom.
 La Delegazione è nominata dal Consiglio tra i suoi membri nella seduta costitutiva, a scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi politici che lo compongono. La carica di membro della Delegazione è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio o di impiegato a tempo pieno o parziale del Consorzio. 	 La Delegazione è nominata dal Consiglio nella seduta costitutiva. Sono eleggibili i cittadini domiciliati e aventi diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio. L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera la quantità delle persone da eleggere. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. La carica di membro della Delegazione è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio o di impiegato del Consorzio. 	

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 16 - <i>Presidente</i> Il Presidente della Delegazione, scelto tra i membri della stessa, è	Art. 26 - <i>Presidente</i> Il Presidente e il Vicepresidente della Delegazione consortile sono	Testo adeguato in base all'art. 22 nuova LCCom.
eletto dal Consiglio, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.	eletti dalla Delegazione nel suo interno, a scrutinio segreto. In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.	
	L'elezione avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.	
Art. 17 - Competenze	Art. 27 - Competenze	Testo adeguato in base all'art. 17 nuova LCCom.
La Delegazione dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte ai terzi. In particolare: - esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio; - allestisce ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo; - provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni nonché delle tasse e dei contributi da altre fonti; - provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo o dal presente Statuto; - propone al Consiglio l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere o attività regionali; - nomina il Vicepresidente della Delegazione; - nomina gli impiegati consortili; - delibera sui concorsi effettuati in base alle apposite leggi; - delibera sulle offerte presentate secondo le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001; - cura l'esecuzione dei regolamenti consortili; - decide la chiamata in servizio delle formazioni d'intervento in caso di catastrofe. La Delegazione può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio, fino ad un importo annuo complessivo di Fr. 50'000	 provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni nonché delle tasse e dei contributi da altre fonti; provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo o dal presente Statuto; propone al Consiglio l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere, attrezzature o attività regionali; nomina il proprio Presidente e Vicepresidente alla sua prima seduta di quadriennio; nomina il Segretario consortile; nomina il Comandante regionale e gli impiegati consortili; 	L'aspetto delle deleghe è stato regolato nel nuovo art. 28 dello Statuto.

	COMMENTO
In applicazione dell'art 17 LCCom ed in relazione agli oggetti di cui all'art. 10 lettere c), e), g), i) e l) dello Statuto, sono delegate le seguenti decisioni a) alla Delegazione consortile: - la decisione su investimenti fino ad un importo massimo di fr. 100'000 per oggetto/opera, ed un importo annuo complessivo di fr. 250'000; - la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo annuo complessivo di fr. 50'000	do la maggiore complessità della realtà e i Municipi e l'Amministrazione vengono erare nei campi più disparati, con la modifica opportuno trovare una soluzione per snellire e ormente dinamico l'iter di valutazione e no all'Esecutivo consortile ed alla rispettiva ne.

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 18 - Funzionamento	Art. 29 - Funzionamento	Testo adeguato in base all'art. 24 nuova LCCom.
La Delegazione funziona, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo quarto della LOC, tranne gli artt. da 80 a 82 e da 106 a 110 inclusi, nonché 116.	La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti e, inoltre, quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.	
	Il Presidente dirige le sedute.	
	Per validamente deliberare, alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri. Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.	
	La Delegazione consortile per il resto funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo II capitolo IV LOC, tranne gli artt. 80 - 82, 106 - 112 inclusi, e 116.	
Art. 19 - Commissione della Gestione Composizione	Art. 30 - Organo esterno	Testo adeguato in base agli art 14 e 26 nuova LCCom.
DA ABROGARE	NUOVO	La Commissione della Gestione non esiste più.
La Gestione si compone di 5 membri.	L'organo esterno di cui all'art. 7 dello Statuto è designato dalla Delegazione per il quadriennio, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.	L'organo esterno, per quanto riguarda il nostro Consorzio, era comunque già precedentemente previsto all'art. 7 dello Statuto.
	Esso opera secondo le modalità previste dalla LOC e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.	
Art. 20 - Elezione	Abrogato	Testo adeguato in base all'art. 14 nuova LCCom.
DA ABROGARE		La Commissione della Gestione non esiste più.
La Gestione è nominata dal Consiglio tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, nello stesso modo della Delegazione.		

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 21 - Funzionamento	Abrogato	Testo adeguato in base all'art. 14 nuova LCCom.
DA ABROGARE		La Commissione della Gestione non esiste più.
La Gestione funziona in applicazione analogica delle norme della LOC e segnatamente degli artt. 70, 71 e da 172 a 175.		
CAPO III – FINANZIAMENTO E GESTIONE		
Art. 22 - Finanziamento	Art. 31 - Finanziamento	Testo adeguato in base all'art. 27 nuova LCCom.
Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante: - le quote di partecipazione dei Comuni; - i sussidi federali e cantonali; - i contributi sostitutivi; - gli interessi maturati sulla eventuale liquidità; - le entrate straordinarie.	Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante: - le quote di partecipazione dei Comuni; - i sussidi federali e cantonali; - i contributi sostitutivi; - gli interessi maturati sulla eventuale liquidità; - le entrate straordinarie. Il Consorzio non può prelevare imposte.	L'aspetto dell'incasso e della gestione dei contributi sostitutivi è stato modificato con i cambiamenti della rispettiva Legge federale (LPPC) entrata in vigore l'1.1.12. Lo Statuto verrà se del caso modificato ulteriormente in funzione delle modalità che si vorranno adottare nel nostro Cantone e che dovranno fare l'oggetto di una mutazione della relativa Legge d'applicazione.
Art. 23 - Quote di partecipazione dei Comuni La ripartizione delle spese è eseguita annualmente in modo proporzionale sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo Annuario statistico e dell'indice di capacità finanziaria dei Comuni membri pubblicato sul Foglio ufficiale ogni due anni. Nel calcolo della quota di partecipazione il parametro relativo alla popolazione viene considerato due volte mentre quello della capacità finanziaria una volta.	Art. 32 - Quote di partecipazione dei Comuni La ripartizione delle spese è eseguita annualmente in modo proporzionale sulla base della popolazione residente permanente risultante dall'ultimo Annuario statistico.	Lo Statuto attualmente in vigore stabilisce che nel calcolo della quota di partecipazione il parametro relativo alla popolazione venga considerato due volte, mentre quello della capacità finanziaria una volta. Il nuovo tenore dell'art. 28 LCCom lascia piena libertà ai Comuni di fissare le modalità di ripartizione delle spese consortili tra i Comuni. Esso, in particolare, non prevede più l'obbligo di considerare la capacità finanziaria. Il criterio della forza finanziaria viene già utilizzato in numerosi ambiti per il riequilibrio delle risorse tra Comuni dotati di maggiori o minori risorse. D'altro lato la gran parte dei servizi della Protezione civile (corsi, interventi, costruzioni, manutenzioni, ecc.) come pure la rappresentatività politica, non si basano su termini astratti ma possono essere ricondotti direttamente alle necessità della popolazione residente. Per la ripartizione delle spese si propone quindi di contemplare unicamente la proporzione della popolazione.

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
 Art. 24 - Sussidi e contributi Il Consorzio incassa i contributi sostitutivi per l'esonero dalla formazione dei rifugi obbligatori di PCi. Il Consorzio è autorizzato all'incasso dei sussidi federali e cantonali. 	 Art. 33 - Sussidi e contributi sostitutivi Il Consorzio incassa i contributi sostitutivi per l'esonero dalla formazione dei rifugi obbligatori di PCi. Il Consorzio è autorizzato all'incasso dei sussidi federali e cantonali. 	L'aspetto dell'incasso e della gestione dei contributi sostitutivi è stato modificato con i cambiamenti della rispettiva Legge federale (LPPC) entrata in vigore l'1.1.12. Lo Statuto verrà se del caso modificato ulteriormente in funzione delle modalità che si vorranno adottare nel nostro Cantone e che dovranno fare l'oggetto di una mutazione della relativa Legge d'applicazione. Si veda inoltra l'art. 27 LCCom.
	Art. 34 - Opere consortili , forniture, servizi e attrezzature	Nuovo art. in base all'art. 29 nuova LCCom.
	 Il consorzio è responsabile per la realizzazione delle opere e per l'acquisizione di attrezzature e servizi di cui all'art. 12 dello Statuto. Esso attiva e gestisce i relativi crediti ed ammortamenti nell'ambito dei propri conti e conformemente al piano finanziario. 	Il Cantone aveva inizialmente previsto che ogni Comune si assumesse, obbligatoriamente, la responsabilità non soltanto di anticipare le quote per gli investimenti dei Consorzi, ma anche conseguentemente di attivare le relative voci nei propri conti. Per quanto già investito o in fase d'investimento era prevista un'eccezione. In base ad una recente iniziativa parlamentare, il principio è stato modificato nel senso che è lasciata ancora libera scelta ad ogni Consorzio e ai Comuni di decidere la migliore soluzione sia per i nuovi investimenti sia per quelli antecedenti. La Delegazione propone lo Statu Quo poiché le modalità finora adottate hanno dimostrato la loro efficacia e perché, anche considerando l'eventualità di dover realizzare qualche rifugio pubblico nei Comuni in cui si presentano ancora carenze, ipotesi piuttosto remota, tutte le opere di condotta sono state realizzate. Dopo l'avvenuta acquisizione della sede, i futuri investimenti saranno prettamente di natura amministrativa (beni amministrativi) e per il finanziamento degli stessi si potrà inoltre far capo al fondo contributi sostitutivi. Si evita così di andare a gravare direttamente i conti comunali.
	Art. 35 - Beni consortili	Nuovo art. in base all'art. 41 nuova LCCom.
	NUOVO	Tradivo art. III base all art. 41 fluova Eccom.
	Ai beni consortili sono applicabili i disposti del Titolo VI LOC.	

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	 Art. 36 - Piano finanziario NUOVO 1) Il Consorzio si dota di un piano finanziario secondo le norme della LOC. 2) Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile. 3) La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso. 	Nuovo art. in base all'art. 32 nuova LCCom il quale, per analogia alla LOC, prevede anche per i Consorzi l'obbligo dell'allestimento di un Piano Finanziario. Anche per l'allestimento e la tenuta dello stesso si rimanda ai disposti LOC (art. 156).
Art. 25 - <i>Tenuta dei conti</i> Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della LOC e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (del 30 giugno 1987).	Art. 37 Gestione Tenuta dei conti Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme del Titolo V Capitolo I LOC e del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni (del 30 giugno 1987).	Testo adeguato in base all'art. 31 nuova LCCom.
 Art. 26 - Bilanci preventivi La Delegazione, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati ed al Consiglio di Stato. I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate e le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio. Se determinate poste del bilancio preventivo sono contestate da uno o più Comuni, esse possono essere approvate solo alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio consortile. 	Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.	Testo adeguato in base all'art. 33 nuova LCCom. L'approvazione del preventivo è sottoposta alla maggioranza assoluta dei voti presenti nel Consiglio consortile, i cui componenti voteranno in funzione delle istruzioni ricevute dai Comuni/dai Municipi.

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
 Art. 27 - Conti consuntivi La Delegazione invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi ed al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio. I Municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio; sulle stesse riferisce al Consiglio la Delegazione. 	 Art. 39 - Conti consuntivi La Delegazione invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio. L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio. I Municipi di Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo. La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato. 	Testo adeguato in base agli artt. 33 e 34 nuova LCCom.
Art. 28 - Obbligo di preavviso ai Comuni 1) I messaggi per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso delle Assemblee e dei Consigli comunali dei Comuni membri. 2) I Comuni devono pronunciarsi entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere l'avviso.	 Art. 40 - Obbligo di coinvolgimento e d'informazione Progetti, preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti del Consorzio sono anticipatamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile; Gli altri oggetti di cui all'art. 17 LCCom, vanno sottoposti ai Municipi e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile; Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio; I Municipi informano annualmente i loro Legislativi sull'attività del Consorzio. 	Testo adeguato in base agli artt. 17 e 35 nuova LCCom. Ai Municipi è assicurata l'informazione per valutare la necessità e l'entità delle spese ed esprimeranno il loro parere mediante le istruzioni di discussione e voto tramite il proprio rappresentante nel Consiglio.
Art. 29 - Convenzioni Il Consorzio può sottoscrivere convenzioni con Comuni membri per l'esecuzione di servizi supplementari della PCi non previsti all'art. 3 del presente Statuto.	Art. 41 - Convenzioni e mandati di prestazione Il Consorzio può sottoscrivere convenzioni o mandati di prestazione con Comuni membri per l'esecuzione di compiti accessori, ma strettamente connessi con i mandati di PCi. I Comuni interessati se ne assumono i relativi costi.	Tema previsto all'art. 1 LCCom. La forma del mandato di prestazione è regolata all'art. 193b LOC. Si rimanda inoltre al progetto di art. 2 del presente Statuto.

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
	Art. 42 Regolamenti NUOVO 1) I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile; 2) I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni	Nuovo art. in base all'art. 37 nuova LCCom. Si tratta delle norme attuative di quanto previsto all'art. 12 lett. h) dello Statuto. Il tema era già in parte previsto nella precedente legislazione ma non indicato espressamente nello Statuto.
	consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute; 3) Per quanto non stabilito dalla LCCom, sono applicabili per analogia gli artt. 186 e segg. della LOC.	Tha non indicate espressamente nelle statute.
CAPO IV – NORME VARIE		
	Art. 43 - Segretario e dipendenti consortili NUOVO	Testo adeguato in base all'art. 25 nella LCCom.
	 Il Segretario consortile è nominata/o dalla Delegazione consortile fuori dalla stessa. Esso funge nel contempo da Segretario del Consiglio consortile. Al Comandante regionale e ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I LOC e l'apposito regolamento organico. 	
	Art. 44 - Diritto di firma NUOVO Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente della Delegazione con il Segretario, vincolano il Consorzio di fronte a terzi.	Ripreso per analogia con quanto previsto dalla LOC
Art. 30 - Pubblicazione Il decreto d'istituzione o di scioglimento del Consorzio deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale.	INTEGRATO NELL'ARTICOLO 48	

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 31 - Pubblicazione delle risoluzioni	Art. 45 - Pubblicazione delle risoluzioni	
Il Presidente della Delegazione provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio e, quando l'interesse generale lo richiede, della Delegazione.	Nessun cambiamento.	
Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.		
Art. 32 - Ricorsi	Art. 46 - Ricorsi	Testo adeguato in base all'art. 36 nuova LCCom.
Contro le decisioni degli organi consortili è dato ricorso nei modi previsti dalla LOC.	Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre ricorsi contro le decisioni degli organi consortili (fatta eccezione per i regolamenti) e le opposizioni di cui agli artt. 7 cpv. 4, 10 cpv. 2, 43 cpv. 2 e 46 LCCom.	
Art. 33 - Scioglimento del Consorzio	Art. 47 - Scioglimento del Consorzio	Testo adeguato in base all'art. 44 nuova LCCom.
Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio. E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato.	Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio. E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà ai Comuni consorziati di ricorrere entro il termine di 30 giorni.	Si prevede in particolare che, oltre all'adesione del Consiglio di Stato, per lo scioglimento e/o la liquidazione di un Consorzio, debba esistere la doppia maggioranza dei Comuni e dei voti del Consiglio consortile.
	Art. 48 - Pubblicazione	Testo adeguato in base all'art. 39 nuova LCCom.
	PRECEDENTE ARTICOLO 30	
	Il decreto d'istituzione o di scioglimento del Consorzio deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale e all'albo dei Comuni consorziati.	

ATTUALE (6.10.2008)	PROGETTO	COMMENTO
Art. 34 - Entrata in vigore	Art. 49 - Entrata in vigore	Testo adeguato per analogia agli arttt. 39 e 40 nuova LCCom.
Il presente Statuto entra in vigore dopo la ratifica del Consiglio di Stato.	Trascorsi i termini di ricorso il presente Statuto entra in vigore dopo la ratifica del Consiglio di Stato.	
Con l'entrata in vigore del documento sono abrogati lo Statuto consortile del 1 aprile 1992 nonché le Convenzioni ed i relativi Regolamenti di applicazione dei Quartieri a Statuto Speciale (QaSS 15, 16, 25, 35) stipulate con i Comuni membri della Regione di PCi.		
CAPO V – NORME TRANSITORIE		
Art. 35 - Norme transitorie	Art. 50 - Norme transitorie Ripartizione costi di gestione	Testo adeguato in base alle previsioni di massima dell'iter di discussione ed approvazione delle modifiche.
La ripartizione dei costi per la gestione 2008 (quote di partecipazione dei Comuni) avviene utilizzando ancora i parametri stabiliti dallo Statuto 1 aprile 1992 e dalle Convenzioni dei QaSS. Le nuove interessenze dei Comuni verranno considerate con la gestione 2009.	La ripartizione dei costi per la gestione 2013 (quote di partecipazione dei Comuni) avviene utilizzando ancora i parametri stabiliti dallo Statuto 6 ottobre 2008. Le nuove interessenze dei Comuni verranno considerate con la gestione 2014.	Esso ha lo scopo di evitare, per quanto possibile, una modifica dei parametri finanziari nella gestione corrente dell'anno, ciò che sarebbe poco opportuna sia per i Comuni sia per il Consorzio.
Art. 36 - Interesse remunerativo	Art. 51 - Interesse remunerativo	Si tratta di un aspetto a suo tempo deciso all'interno del nostro Consorzio e che non era specificatamente previsto
I contributi sostitutivi già incassati dai singoli Comuni, prima dell'entrata in vigore del presente Statuto, sono da riversare al Consorzio entro il termine di 1 anno.	Nessun cambiamento.	dalla precedente o nuova LCCom. L'operazione di rimborso non è ancora conclusa motivo per cui non si ritiene di modificare o stralciare l'articolo.
In caso di pagamento in rate l'ammontare dovuto deve essere versato in ragione di almeno il 20% per anno. Sull'importo rimanente al Comune è dovuto al Consorzio un saggio pari all'interesse remunerativo riconosciuto sulla liquidità di quest'ultimo dalla Città di Lugano.		